

**ADDENDUM AL CONTRATTO EX ART. 8-QUINQUIES DEL D. LGS. N. 502/1992 PER L'ANNO 2021
CON GLI EROGATORI PRIVATI ACCREDITATI PER IL RECUPERO DELLE LISTE DI ATTESA DI
RICOVERI E PRESTAZIONI AMBULATORIALI.**

TRA

l'ASL TO4, (C.F. 09736160012), con sede legale in Chivasso, Via PO-11, rappresentata dal Direttore Generale pro tempore Stefano Scarpetta, successivamente nominata "Azienda sanitaria" o "ASL"

e

la Società VILLA GRAZIA SRL, (P.Iva 02137900011), con sede legale in San Carlo C.se, Strada Poligono n. 2, titolare della struttura con sede operativa indicata nell'allegato 1 al contratto, accreditata per l'erogazione delle prestazioni oggetto del contratto, successivamente nominata "Struttura" o "Erogatore", rappresentata da Giacomina REMONDINO nella qualità di legale rappresentante, con titolo di legale rappresentanza.

Premesso che la Direzione Sanità e Welfare della Regione con nota prot. 24014 del 1 luglio 2021:

- trasmetteva l'accordo sottoscritto nel mese di giugno 2021 dalle associazioni di categoria degli erogatori privati avente ad oggetto le regole per l'acquisto di prestazioni sanitarie per l'annualità 2021;
- invitava le AA.SS.LL., nelle more della deliberazione di Giunta regionale di presa d'atto dell'accordo tra la Direzione Sanità e le Associazioni degli erogatori sanitari privati e in attuazione dell'art. 26 commi 2 e 3 del D.L. 25.05.2021 n. 73 ad avviare rapporti convenzionali che si ritengano necessari al fine del recupero delle liste di attesa di ricoveri e prestazioni ambulatoriali, nonché per far fronte alle maggiori esigenze di cura derivanti dalle necessità di gestire un maggior numero di patologie conseguenti al Covid;
- allegava il prospetto di ripartizione aggiornata per singola ASL di complessivi euro 7.043.951 assegnati in relazione ai residenti di ciascuna Azienda, per l'ASLTO4 euro 831.875,00.

Preso atto che quanto su esposto è stato recepito con la D.G.R. n. 57-3724 del 06/08/2021.

Preso atto che l'ASLTO4 per proseguire nel programma di riduzione delle liste d'attesa sia per prestazioni di ricovero che ambulatoriali ha individuato alcune prestazioni che non potendo garantire con l'attuale organizzazione sia relativamente al personale dipendente che alle disponibilità di spazi e tecnologie ha richiesto agli erogatori privati.

Tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto dell'accordo

Ai fini della riduzione dei tempi d'attesa, l'Erogatore si impegna a somministrare le prestazioni indicate nell'allegato A) in incremento rispetto al budget che sarà oggetto di contrattazione 2021.

Articolo 2 – Gestione agende prenotazione

Gli appuntamenti per esaurire le liste di attesa per le prestazioni ambulatoriali devono essere registrate in agende o fasce dedicate sul Cup regionale contraddistinte nel campo “nota codifica” dalla dicitura “recupero lista di attesa”.

Articolo 3 – Remunerazione

Le prestazioni saranno remunerate come da tariffario regionale in vigore al momento dell'erogazione riportato nella tabella A) allegata, a seguito di controllo da parte dell'ASLTO4 sui flussi regionali relativi all'attività ambulatoriale finalizzata allo smaltimento delle liste di attesa. Gli incrementi di produzione rispetto al budget che sarà oggetto di contrattazione 2021 conseguenti alle prestazioni contrattate ai fini della riduzione dei tempi d'attesa ai sensi dell'art.1 del presente contratto, saranno separatamente remunerati, entro il limite dello specifico tetto di spesa assegnato euro 32.168,00.

La produzione verrà liquidata dall'ASLTO4 previa detrazione degli importi incassati dalla Struttura a titolo di compartecipazione degli assistiti non esenti e di quota fissa per ricetta non esente.

Articolo 4 – Termini e condizioni di pagamento

I pagamenti devono avere luogo nei termini previsti dall'articolo 4 del D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i. cioè entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, corredata delle indicazioni di cui all'art. precedente.

E' fatta salva la facoltà dell'ASLTO4 di sospendere totalmente o parzialmente i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate a seguito dei controlli effettuati, dell'accertamento di gravi violazioni di legge o di norme regionali o di disposizioni previste dal contratto.

Articolo 5 - Risoluzione del contratto.

La revoca dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento o la verifica da parte dell'ASLTO4 del venir meno dei requisiti per lo svolgimento dell'attività determinano la risoluzione del presente accordo.

Articolo 6 – Clausola di manleva.

La Struttura assume ogni responsabilità, anche in attuazione della legge n. 24/2017, per qualsiasi danno causato da propria omissione, negligenza o altra inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni contrattate e si obbliga ad esonerare il SSN da eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti di questo, avanzate a causa di fatti, omissioni o eventi derivanti dall'esecuzione del contratto.

Articolo 7 – Durata dell'accordo.

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione ed ha validità fino al 31/12/2021.

Articolo 8 – Bollo e registrazione.

Le spese di bollo spettano in parti uguali.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del DPR 26 aprile 1986 n. 131 l'accordo è soggetto a registrazione in caso di uso.

Articolo 9 - Foro competente.

Le controversie derivanti dall'interpretazione di modalità esecutive o di validità del contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria del foro in cui ha sede l'ASLTO4.

Letto, confermato e sottoscritto,

Per l'ASL

Per la Struttura

.....

.....

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005

Per l'ASL

Per la Struttura

.....

.....

ALL. A)all'Addemdmum

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE CONTRATTATE AI FINI DELLA RIDUZIONE DEI TEMPI D'ATTESA

Anno 2021

PRESTAZIONE BRANCA	QUANTITA'
69 - DIAGNOSTICA PER IMMAGINI: RADIOLOGIA DIAGNOSTICA	-
88.73.5 - ECO(COLOR) DOPPLER DEI TRONCHI SOVRAORTICI A riposo o dopo prova fisica o farmacologica	320
88.77.2 - ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEGLI ARTI	
88.76.1 - ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO	300